

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, mediante 7 sorgenti nei Comuni di BIOGLIO e VALLE S. NICOLAO, assentita all'A.S.L. BI con D.D. n. 686 del 31.05.2019. PRAT. BIOGLIO14.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 686 del 31.05.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Sanitaria Locale di Biella specificata in premessa.

Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i. e sottoscritto il 18.04.2019 dal Sig. Poggio Diego in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare 1,455 l/s massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo di m³ 45.886 d'acqua pubblica, da sorgenti facenti parte del Corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord", nei Comuni di Bioglio e Valle S.Nicolao, ad uso Potabile.

La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato.

Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30, come indicato all'art. 13 del disciplinare a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i.

Di prendere atto che la Regione Piemonte ha attribuito alla derivazione il codice utenza CUR BII0469, ai fini della riscossione del canone demaniale per l'uso di acqua pubblica (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.974 di Rep. del 18 aprile 2019

ART. 11. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del F. Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato